



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF161

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	NUOVA MINI-IRES – LE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA
RIFERIMENTI	ART. 2, DL 34/2019 – RF 006/2019
CIRCOLARE DEL	13/09/2019

Sintesi: la legge di Bilancio 2019 ha previsto un regime agevolato (riduzione dell'aliquota d'imposta) in relazione agli utili reinvestiti in determinati ambiti.

Recentemente il Decreto crescita, nell'intento di semplificare tale agevolazione:

- ha soppresso il riferimento all'investimento in beni materiali ed all'incremento occupazionale
- modificando contestualmente la misura dell'aliquota d'imposta applicabile.

L'art. 1 co. da 28 a 34 L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha introdotto, a favore delle imprese, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2018** (periodo 2019 per i soggetti con esercizio "solare") un particolare regime agevolato degli utili reinvestiti, successivamente modificato.

REGIME PREVIGENTE

Era prevista la riduzione di **9 punti percentuali** dell'aliquota Irpef/Ires da applicare su una quota parte del reddito d'impresa corrispondente al minor importo tra:

- gli **utili dell'esercizio precedente accantonati a riserve** (diverse da quelle non disponibili)
- e la somma tra:
 - ✓ l'**effettuazione di nuovi "investimenti"** dal 2018 (per il solo coefficiente di ammortamento)
 - ✓ le **spese di lavoro dipendente** relativo ad **incrementi di livello occupazionale** dell'impresa.

L'art. 2 del DL 34/2019 ("Decreto Crescita") ha interamente sostituito il testo normativo: procedendo ad una semplificazione dei conteggi da effettuare:

- ✓ scomparire il riferimento agli investimenti (in forza lavoro e beni strumentali)
- ✓ resta comunque ferma l'intenzione del legislatore di agevolare la principale fonte di reperimento di risorse finanziarie prodotte dalle imprese ("autofinanziamento").

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

I soggetti interessati alla nuova mini-ires sono indicati nei commi 4 – 6, ovvero:

- ➔ società di capitali (anche in regime di trasparenza fiscale o di consolidato nazionale o mondiale) ed enti commerciali



N.B.: la norma fa riferimento alla sola "grande trasparenza" ex art. 115 Tuir; tuttavia il Dossier redatto dal servizio studi delle Camere ha **incluso anche la "piccola trasparenza" ex art. 116 Tuir.**

- ➔ soggetti irpef in contabilità ordinaria, ovvero:
 - imprenditori individuali;
 - società di persone.

SOGGETTI ESCLUSI: sono esclusi dall'agevolazione:

- ✓ **NEW** - le imprese in **contabilità semplificata**



N.B.: nella precedente versione l'agevolazione estesa anche a tali soggetti

- ✓ i professionisti;
- ✓ le imprese in regime forfetario (comma 7).

LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Per quanto riguarda le società di capitali, l'agevolazione viene calcolata mediante una **riduzione dell'aliquota IRES** che:

- a regime, **dal 2023**, sarà pari a **4 punti percentuali**
- mentre fino al 2022 risulta differenziata per periodi d'imposta, come segue:

ALIQUEUTE IRES AGEVOLATE (art. 2 c. 1)		
Anno	Riduzione %	Aliquota IRES agevolata
2019	- 1,5	22,5%
2020	- 2,5	21,5%
2021	- 3,0	21,0%
2022	- 3,5	20,5%
2023	- 4,0	20,0%

LA BASE DI CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

La base di calcolo dell'agevolazione è costituita **dagli utili "reinvestiti"** (anche se sarebbe più corretto fare riferimento agli utili non distribuiti).



N.B.: la nuova mini-ires agevola gli utili non distribuiti, a prescindere dal loro effettivo utilizzo, in modo che l'agevolazione stessa compete anche in assenza di investimenti produttivi
Di fatto l'agevolazione viene, così, a diventare simile alla soppressa agevolazione ACE

L'ESCLUSIONE DEGLI ACCANTONAMENTI A RISERVE NON DISPONIBILI

Dal comma 1 emerge che **non rilevano ai fini dell'agevolazione gli accantonamenti a riserve di utili non disponibili.**

L'ambito normativo viene precisato dal successivo **comma 2, lett. a)**:



*"si considerano riserve di utili non disponibili le **riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile** in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili ..."*

Dunque, l'accantonamento a riserve non disponibili e gli utili conseguenti a processi di valutazione non rientrano nell'ambito agevolativo.

RISERVE INDISPONIBILI

RISERVE INDISPONIBILI		
Riserve	Art. 5 c. 5, DM 14/3/2012	✓ Riserva costituita ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4 c.c., relativa alla valutazione secondo l' equity method
		✓ Riserva da conversione in euro di attività/passività in valuta (art. 2426, n. 8-bis c.c.)
		✓ Riserva per rivalutazioni volontarie
		✓ Riserve di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 38/2005
	Assonime, Cir. 13/2018	✓ Utili degli strumenti derivati non di copertura valutati al fair value



N.B.: il decreto ACE ricomprendeva tra le riserve disponibili anche la riserva legale.

IL MECCANISMO DI BASE

La norma istitutiva non delinea in modo chiaro il meccanismo dell'agevolazione, rinviando a tal fine ad un apposito DM attuativo. Quanto segue si evince dalla Relazione tecnica e dal Dossier parlamentare

ENTRATA IN VIGORE: l'agevolazione entra in vigore nel 2019 e, pertanto, il **primo utile agevolabile** dovrebbe essere quello **prodotto nel corso del 2018** (la cui delibera assembleare di accantonamento viene tenuta nel 2019).



Art. 2 c. 2, lett. a), DL 34/2019: "Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili."

MECCANISMO: l'utile accantonato a riserva (disponibile):

- ➔ costituisce la quota agevolabile
- ➔ nel limite dell'incremento del patrimonio netto.



DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO DI PATRIMONIO NETTO.

Il patrimonio netto va calcolato senza comprendere l'utile d'esercizio accantonato, nè gli utili degli esercizi precedenti già agevolati.

Così:

- il **patrimonio netto del 2018: non comprende l'utile dell'esercizio 2018**
- il **patrimonio netto di esercizi successivi (es.: 2019): non comprende**
- ✓ **né l'utile di esercizio (2019)**
- ✓ **né eventuali utili di esercizi precedenti già agevolati (utile 2018).**

E' possibile sintetizzare come segue il limite indicato, considerando che la sommatoria tra capitale sociale e riserve configura una grandezza che in tecnica viene definita: "Capitale proprio". In sostanza:

Incremento rilevante = Capitale proprio 2019 - Capitale proprio 2018

Esempio1 Si riporta un esempio dal quale si evince la base di calcolo agevolata relativa alla Alfa S.r.l.

Prospetto del patrimonio netto ex DL 34/2019

Anno	Altre variazioni PN	Capitale proprio	Utile d'esercizio	Utili accantonati	Utili distribuiti o destinati a riserve indisponibili	Incremento agevolato (DL 34/2019)
2018		<u>1.000,00</u>	100,00	100,00		
2019		1.100,00	150,00	150,00		100,00
2020		1.150,00				150,00
						-
Totali	-		250,00	250,00	-	250,00



N.B.: il capitale proprio 2018 comprende il capitale e le riserve. La società accantona utili 2018 per l'intero ammontare realizzato, nell'ambito dell'assemblea 2019 (per 100). Nel 2019 il capitale proprio subisce un incremento dovuto all'accantonamento degli utili realizzati nell'esercizio precedente. Ne risulta un incremento agevolato pari a 100.

Dalla Relazione tecnica al D.L. 34/2019 emergono le seguenti precisazioni:

- ➔ l'agevolazione è correlata al solo reimpiego degli utili;
- ➔ il meccanismo agevolativo è di tipo forfetario e semplificatorio, che opera per masse e scatta solo se si cristallizza un incremento patrimoniale, prescindendo dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (es.: apporti o distribuzioni).

L'incremento del patrimonio netto costituisce una condizione necessaria per beneficiare dell'agevolazione. A tal fine si riportano due rilevanti precisazioni contenute nella Relazione tecnica:

- l'agevolazione è ammessa solo *“nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto”*;
- *“l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire potenzialmente «agevolabile» negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.”*

DETERMINAZIONE DELL'IRES

Lo **step successivo** consiste nell'esame della determinazione dell'Ires.

A tal fine si estende la tabella contenuta nell'esempio 1, considerando la produzione (nel periodo 2019) di un reddito fiscale pari a 120 (superiore pertanto all'incremento agevolabile).

Prospetto del patrimonio netto ex DL 34/2019									
Anno	Altre variazioni PN	Capitale proprio	Utile d'esercizio	Utili accantonati	Utili distribuiti o destinati a riserve indisponibili	Incremento agevolato (DL 34/2019)	Reddito fiscale	Eccedenza	Aliquota IRPEF
2018		1.000,00	100,00	100,00					
2019		1.100,00	150,00	150,00		100,00	120,00	-	22,50%

Il reddito fiscale risulta superiore all'incremento agevolato nel periodo 2019. Si riporta di seguito il calcolo dell'Ires nel periodo d'imposta 2019.

Riepilogo tassazione					
Anno	2019	Reddito fiscale	Tassazione agevolata	22,50%	100,00
			Tassazione ordinaria	24,00%	20,00
			IRES		27,30

Reddito incapiente

Nel caso in cui:

- ➔ il reddito dichiarato sia inferiore rispetto all'incremento agevolato
- ➔ **l'eccedenza va computata in aumento** degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.



“Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.”

Esempio3 Si consideri ora la tabella di seguito riportata.

Prospetto del patrimonio netto ex DL 34/2019

Anno	Altre variazioni PN	Capitale proprio per il calcolo dell'incremento	Utile d'esercizio	Utili accantonati	Utili distribuiti o destinati a riserve indisponibili	Incremento agevolato (DL 34/2019)	Reddito fiscale	Eccedenza	Aliquota IRPEF
2018		1.000,00	100,00	100,00					
2019		1.100,00	150,00	150,00		100,00	80,00	20,00	22,50%
2020		1.170,00				170,00	170,00	-	21,50%
						-			21,00%
Totali	-		250,00	250,00	-	270,00	250,00	- 20,00	



N.B.: si noti che la società ha realizzato e accantonato utili per 250.

Di questi: 80 hanno prodotto redditi agevolati per il periodo 2019 e 170 (per 150 relativi al 2020 + 20 relativi al 2019) per il 2020 (il reddito agevolato è stato complessivamente pari a 250; la misura viene determinata, nella tabella, sottraendo al totale degli incrementi agevolati il totale delle eccedenze di periodo non godute).

Secondo la relazione tecnica la ragione dell'utilizzo delle eccedenze risponde all'esigenza di efficientare il meccanismo agevolativo nel caso in cui il reddito sia inferiore all'importo dell'utile rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione.

Si riporta di seguito il calcolo della tassazione dovuta per i due anni considerati, tenendo presente del conseguimento di un reddito fiscale pari a 80 nel 2019 e pari a 200 nel 2020:

Riepilogo tassazione					
Anno	2019	Tassazione agevolata		22,50%	80,00
		Reddito fiscale			
		Tassazione ordinaria		24,00%	-
		IRES			18,00



N.B.: nel periodo 2019 si verifica la condizione fissata dalla norma: il reddito fiscale non assorbe l'intero accantonamento. Ne consegue che la differenza (20) viene portata in aumento degli utili agevolabili conseguiti nel periodo d'imposta 2020. In quest'ultimo periodo il reddito fiscale copre l'incremento agevolato, assorbendo di conseguenza l'eccedenza targata 2019. Occorrerà chiarire se per l'eccedenza di 20 resterà fissa l'aliquota del 22,50% ovvero se anche l'eccedenza troverà ad attenderla la nuova aliquota agevolata più conveniente (la prima ipotesi pare quella più plausibile).

LE PERDITE

Con riguardo alla perdita di esercizio la Relazione tecnica precisa che:

→ la **perdita d'esercizio non riduce l'ammontare del patrimonio netto** nella determinazione degli incrementi patrimoniali



Perdite di esercizi precedenti: la relazione tecnica giustifica tale aspetto per il fatto che le perdite pregresse riducono l'ammontare del reddito; ciò dovrebbe comportare l'irrelevanza delle perdite di esercizio anche nei periodi successivi.

CRITICITA' DA DEFINIRE

L'art. 2 c. 2, lett. b), del decreto, stabilisce che:



"l'incremento di patrimonio netto e' dato dal patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti".



N.B.: in realtà non è chiaro il significato della disposizione. Potrebbe interpretarsi nel senso che gli utili già agevolati negli esercizi precedenti non possano più beneficiare dell'agevolazione.

Esempio4 Si consideri ora la tabella di seguito riportata.

Prospetto del patrimonio netto ex DL 34/2019									
Anno	Altre variazioni PN	Capitale proprio	Utile d'esercizio	Utili accantonati	Utili distribuiti o destinati a riserve indisponibili	Incremento agevolato (DL 34/2019)	Reddito fiscale	Eccedenza	Aliquota IRPEF
2018		1.000,00	100,00	100,00					
2019		1.100,00	50,00	50,00		100,00	100,00	-	22,50%
2020		1.050,00				50,00	150,00	-	21,50%
						-			21,00%
Totali	-		150,00	150,00	-	150,00	250,00	-	



N.B.: il patrimonio netto del 2020, nell'ipotesi appena più sopra considerata, è al netto dell'agevolazione goduta nel 2019. Ne consegue che nel periodo 2020 l'unico incremento agevolabile (rispetto al patrimonio netto fiscale cristallizzato nel 2018) è dato dall'utile realizzato nel 2019 (50).

Dalla tabella più sopra riportata si passa alla tassazione dei due periodi considerati come segue:

Riepilogo tassazione							
Anno	2019	Reddito fiscale	Tassazione agevolata	22,50%	100,00	IRES	22,50
			Tassazione ordinaria	24,00%	-		
Riepilogo tassazione							
Anno	2020	Reddito fiscale	Tassazione agevolata	21,50%	50,00	IRES	34,75
			Tassazione ordinaria	24,00%	100,00		

AGEVOLAZIONE IN CAPO AI SOGGETTI IRPEF

Le disposizioni relative alla mini Ires sono applicabili anche

- ➔ agli **imprenditori individuali** e alle **società di persone**
- ➔ in regime di **contabilità ordinaria** (art. 2 c. 6).

Nel caso di specie trova applicazione il **comma 5 del decreto**, che si occupa della trasparenza delle società di capitali, ex art. 115 del tuir, disponendo quanto segue:



"... l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio e' computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma ...".



N.B.: nel caso di specie emerge che il reddito agevolato viene imputato a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Non viene definito il risparmio IRPEF spettante ai singoli soci, per il quale si attende il decreto attuativo.

CUMULABILITA' DELL'AGEVOLAZIONE

In base al comma 7 il beneficio **non è applicabile**:

- a soggetti che prevedono **regimi forfetari di determinazione del reddito**
- agli enti del terzo settore che beneficiano della riduzione dell'ires al 50% ex art. 6 Dpr 601/73.

Al contrario, non sussistono particolari incompatibilità con l'eventuale applicazione di altre agevolazioni di natura fiscale (crediti d'imposta o detrazioni d'imposta).

IL DECRETO ATTUATIVO

Il comma 8 rimanda la disciplina della fattispecie ad un decreto di prossima emanazione.